

FEDERMANAGER MACERATA

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI, QUADRI APICALI E DELLE ALTRE FIGURE
DI ELEVATA PROFESSIONALITA' DI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI MACERATA

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE E DEFINIZIONE

L'Associazione dei Dirigenti, dei Quadri apicali e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo che svolgano attività manageriali (in appresso tutti collettivamente riferiti come Categoria) di Aziende Industriali denominata Federmanager Macerata (in seguito Associazione), è l'organizzazione sindacale delle categorie esercenti attività ausiliarie, manageriali e di servizi delle Aziende Industriali produttrici di beni e servizi.

L'Associazione aderisce a: - FEDERMANAGER Federazione Nazionale Dirigenti, dei Quadri apicali e delle altre figure di elevata professionalità di Aziende Industriali (in seguito Federmanager Nazionale) -C.I.D.A. Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità d'Azienda - U.M.D.A.I. Unione Marchigiana dei Dirigenti di Aziende Industriali unitamente alle associazioni territoriali delle province di Ancona-Pesaro Urbino (in seguito Federmanager Marche).

L'Associazione è stata costituita il 4 agosto 1946 con rogito del notaio Domenico Buzzelli reg. 9673.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione è indipendente da qualsiasi ideologia ed organizzazione politica e persegue lo scopo di valorizzare lo status dirigenziale e manageriale in tutte le sue componenti ed in particolare quello di:

- rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali, il prestigio e gli obiettivi sindacali, previdenziali ed assistenziali della categoria nei confronti di ogni autorità ed organizzazione;

- coordinare ed armonizzare l'attività degli aderenti, promuovere e svolgere azioni comuni nell'interesse della categoria in generale e dei singoli appartenenti alla medesima;
- rappresentare gli iscritti e tutelarne gli interessi nella stipulazione di contratti di lavoro e nella trattazione di vertenze, di fronte a qualsiasi autorità, anche giudiziaria ed amministrativa, azienda ed organismo sindacale o tecnico;
- promuovere ed assecondare ogni iniziativa che, direttamente od indirettamente, favorisca lo sviluppo e l'organizzazione, nonché il perfezionamento morale, culturale e professionale della categoria e dei singoli appartenenti alla medesima;
- svolgere la propria attività nell'ambito dei principi costitutivi, delle finalità e delle direttive operative della Federmanager Nazionale.

L'Associazione potrà, ove ritenuto utile al fine di conseguire gli scopi sociali, assumere interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altri enti, associazioni, società, consorzi o raggruppamenti di imprese.

L'Associazione adotta il Codice Etico di Federmanager. Il Codice Etico si applica, senza eccezione alcuna, ai Soci, agli Organi ed agli Organismi sociali, ai dipendenti ed ai collaboratori esterni nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli scopi sopra indicati.

Compete all'Associazione costituire nell'ambito delle aziende operanti nella propria circoscrizione territoriale delle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei dirigenti e Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Quadri apicali a cui si applichi un contratto collettivo o un accordo aziendale sottoscritto da Federmanager, sulle quali esercitare attività di coordinamento e di controllo, soprattutto ai fini dell'osservanza del presente Statuto nonché delle delibere e delle decisioni dei competenti Organi

associativi.

La costituzione, il funzionamento ed i compiti delle Rappresentanze sindacali sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – SEDE SOCIALE

L'Associazione ha la propria sede sociale in Ancona, Piazza Roma n. 7.

In caso di futura variazione la sede sociale può essere stabilita nell'ambito della Regione Marche con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – SOCI

- A. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutti i lavoratori in servizio o in pensione di tutte le province che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art.2095 Codice Civile e delle altre figure di elevata professionalità del lavoro autonomo in tutte le sue componenti che svolgano attività manageriali. Per la categoria quadri saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo o accordo aziendale sottoscritto da Federmanager (“quadri superiori”) o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall' art.1, comma 1, sez. II dell' Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito collettivamente identificati come “quadri apicali”)
- B. Il socio è tenuto a pagare una quota associativa annuale nella misura stabilita da Federmanager Nazionale con facoltà da parte del Consiglio Direttivo di fissare

una quota differente. Per i Soci pensionati la quota associativa annuale non può essere superiore al 50% di quella stabilita per i Soci non pensionati in servizio.

- C. La domanda per l'ammissione all'Associazione deve essere formulata per iscritto ed in essa dovranno essere indicate le generalità, la qualifica e le mansioni svolte in azienda, la data di assunzione e di promozione a dirigente, a quadro apicale o delle altre figure di elevata professionalità che svolgano attività manageriali. Sulle domande di iscrizione si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva indetta dallo stesso.
- D. L'ammissione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali e della Federmanager Nazionale ed il pagamento sia della quota di iscrizione che della quota associativa secondo le modalità stabilite al punto E. L'adesione si intende data dal momento dell'ammissione sino alla fine dell'anno solare in corso e tacitamente rinnovata di anno in anno, quando non venga disdetta almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno.
- E. La quota di iscrizione, da versarsi una tantum al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione, è fissata nella misura della metà della quota associativa annuale dei Soci non pensionati in servizio. L'associato, in aggiunta alla quota di iscrizione, dovrà versare, se ammesso nel 1° semestre dell'anno, l'intera quota associativa annuale e, se ammesso nel 2° semestre dell'anno, dovrà versare metà della quota associativa annuale.
- F. La qualità di iscritto si perde:
- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti;

b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad associato, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma;

c) per radiazione, quando l'associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria o per gravi infrazioni;

d) per inosservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto e, in particolare, la morosità per un periodo superiore a 1 anno, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato all'Associazione mediante lettera raccomandata ed hanno effetto immediato. L'iscritto dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso. In relazione a quanto stabilito al precedente capoverso "b" l'iscritto è obbligato a dare immediata notizia all'Associazione della risoluzione del suo rapporto d'impiego e di ogni eventuale variazione sopravvenuta nel rapporto stesso. La radiazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

G. Gli iscritti dimessisi dall'Associazione perdono ogni diritto al patrimonio sociale e non possono pretendere alcun rimborso per quote o contributi versati. L'iscritto che cessa dalla qualifica di dirigente o di quadro apicale può, a domanda, rimanere iscritto all'Associazione, purché non eserciti attività incompatibili con l'appartenenza allo stesso.

ART. 5 bis – SOCI – QUADRI IN QUOTA COLLETTIVA ASSIDAI

Possono far parte dell'Associazione, in via eccezionale, i quadri in quota collettiva Assidai pagando una quota di iscrizione ridotta, come previsto dallo Statuto Nazionale, rispetto alla quota ordinaria prevista dallo statuto Federmanager Macerata.

I quadri associati in collettiva Assidai beneficiano esclusivamente dei normali servizi riservati ed erogati agli altri associati ivi compresa la partecipazione ad eventuali eventi culturali organizzati da Federmanager Macerata.

Restano invariati gli impegni sociali e le osservazioni statutarie come dall' art 5 lettere C, D, F, G.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei Conti

ART. 7 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

A. L'assemblea è costituita dai dirigenti associati e quadri apicali e per i quali non siano in corso provvedimenti di cui all'art. 5. Suoi compiti sono:

- a) dare direttive generali e deliberare su tutta l'attività dell'Associazione e degli Organi Direttivi;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Revisore dei Conti;
- d) approvare il Rendiconto Economico e lo Stato Patrimoniale consuntivi, vista la Relazione illustrativa, ed il Rendiconto Preventivo;
- e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto Sociale;
- f) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

B. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, deliberante

a maggioranza assoluta, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Revisore dei Conti o di un decimo dei soci.

- C. Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo posta elettronica o lettera diretta ai Soci da inviare o spedire almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima che della seconda convocazione. Le Assemblee possono validamente deliberare quando è presente la metà più uno dei soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso per le modifiche statutarie, occorre sempre la partecipazione di almeno un sesto dei soci. I soci si possono fare rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa dovuta.
- D. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell'Assemblea.
- E. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le elezioni alle cariche sociali avverranno con voto palese salvo che l'Assemblea non decida diversamente.
- F. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario i Soci, anziché venire convocati in Assemblea con partecipazione di presenza, possono essere convocati anche in via telematica o consultati mediante Referendum, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne stabilirà le modalità. La relativa lettera di convocazione dovrà anche indicare la data di chiusura delle votazioni e il luogo dove avverrà lo scrutinio delle schede. Le decisioni prese per via

telematica o per Referendum avranno valore di deliberazioni assembleari, qualunque ne sia l'oggetto ed il numero dei votanti.

G. ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- A. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove iscritti nominati dall'Assemblea. Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio il Consiglio resta comunque valido sino alla prima Assemblea utile che dovrà provvedere a reintegrare i membri mancanti.
- B. Qualora gli incarichi non siano stati assegnati in sede assembleare, dovrà essere convocato un Consiglio Direttivo entro un mese dalla sua elezione dal Presidente uscente (o, in assenza, dal Vice Presidente uscente). Nella sua prima riunione – presieduta inizialmente dal Consigliere più anziano – il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:
- il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Segretario.
- C. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Presidente ritenga di convocarlo, o che un terzo dei componenti lo richieda. Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive può essere dichiarato, dal Consiglio, decaduto da membro del Consiglio stesso. Il Revisore dei Conti può

intervenire alle riunioni del Consiglio ed esprimere le sue opinioni sugli argomenti in discussione senza diritto di voto.

D. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere iniziative nell'interesse della Categoria;
- esaminare la relazione illustrativa ed i resoconti economici annuali;
- deliberare sulla misura, criteri e modalità per il versamento della quota associativa se diversa da quella indicata da Federmanager Nazionale;
- deliberare sulla utilizzazione delle eventuali eccedenze economiche della gestione o sulla copertura di disavanzi;
- pronunciarsi sull'ammissione o l'espulsione dei soci a norma dell' articolo 5;
- stabilire le modalità di riammissione dei soci morosi o già dimissionari;
- deliberare su eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare in merito ai vari servizi dell'Associazione e sulle spese del relativo funzionamento;
- deliberare su qualsiasi eventuale argomento e iniziativa che riguardi l'attività, la gestione e la vita dell'Associazione.

Art. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, sia nei confronti dei soci che dei terzi e di qualsiasi altro Ente ed Autorità. Egli dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea, del Consiglio, vigila e sovrintende al funzionamento dell'Associazione dando disposizione per attuarne le direttive.

Nei casi di urgenza può conferire deleghe ed esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione di esso.

Predisporre le relazioni da sottoporre all'esame del Consiglio e del Revisore dei Conti. Egli può nominare Commissioni, chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione.

Provvede alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Predisporre i Rendiconti preventivi e consuntivi con relativa relazione e li sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

Amministra il patrimonio come previsto dall'articolo 13.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente o, in sua mancanza, il membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente ma egli può esercitarli solo in caso di impedimento di questi o per delega del Presidente stesso.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo seguita da delibera favorevole dei due terzi dei membri in carica nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio o dell'Assemblea;
- b) attività in contrasto con le direttive del Consiglio o dell'Assemblea e con gli scopi dell'Associazione.

ART. 10 – IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è eletto contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo verrà eletto un nuovo Revisore dei Conti alla prima Assemblea utile.

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione eseguendo periodiche verifiche di cassa e contabilità. Esamina i bilanci consuntivi e collabora alla redazione della relativa relazione per l'Assemblea annuale.

ART. 11 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo.

Esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli Organi deliberanti.

Predispone ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli Organi sociali.

Assiste alle adunanze assembleari ed alle riunioni di tutti gli Organi sociali, curando la compilazione dei relativi verbali.

ART. 12 – EMOLUMENTI E RIMBORSO DELLE SPESE

Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci nell'Associazione sono gratuite.

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento della cariche sociali, secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Gli stessi criteri vanno adottati anche nel caso di incarichi affidati ad altri soci su mandato degli Organi dell'Associazione.

ART. 13 – PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, RENDICONTI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che siano di sua proprietà, dai proventi delle quote di iscrizione ed associative, dalle eventuali eccedenze annuali risultanti dai rendiconti economici di bilancio nonché delle eventuali erogazioni, donazioni o lasciti fatti a qualunque titolo a favore della Federmanager stessa.

Al Presidente è affidata l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione. Egli firmerà gli ordinativi di pagamento e di incasso.

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto Consuntivo, il Rendiconto Preventivo e relativa Relazione illustrativa che saranno tenuti a disposizione degli Associati presso la sede, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del Bilancio. L'Associazione non potrà in alcun modo procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di Legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 o successive modificazione e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

L'associazione, prescindendo da provvedimenti di legge può essere sciolta per deliberazioni dell'Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell'Associazione due volte consecutive in prima ed in seconda convocazione a distanza minima di 2 mesi e massima di 4 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (due terzi degli iscritti), potrà essere convocata una terza Assemblea che in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque

sia il numero di partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale.

ART. 14 – NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della Federmanager Nazionale e alle norme di Legge in materia.

08 luglio 21